



## COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

RELAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI  
GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "NEBIOLO"  
(ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012)

### PREMESSE

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Dapprima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza e in larga parte la disciplina dell'art. 23 bis abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

- a. il ricorso al mercato;
- b. il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- c. l'affidamento in-house.

La prima modalità rappresenta il modello della c.d. evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime di libera concorrenza. La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la c.d. gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la Società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima. La terza modalità è il c.d. "in-house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'Ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni:

- a. totale partecipazione pubblica;
- b. controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'Ente o gli Enti affidanti esercitano sui propri servizi;
- c. realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 in vigore dal 20 ottobre 2012), convertito con la legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34, comma 20 prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,

l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Sono quindi di seguito esplicitate, nelle sezioni che seguono, i contenuti richiesti dal legislatore.

## CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE.

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20, L. 221/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le due testè citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

## GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE NEBIOLO.

Il servizio di gestione del teatro comunale Nebiolo, rivolto alla cittadinanza, giustifica interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è quindi necessario che il gestore del servizio si obblighi a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, i cui contenuti saranno quelli del capitolato che sarà approvato con delibera di Giunta Comunale.

### LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il teatro comunale Nebiolo è destinato ad uso pubblico, l'Amministrazione attribuisce al

concessionario la promozione e pratica dell'attività artistica teatrale, musicale, cinematografica e ricreativa, quali interessi generali della collettività del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Il servizio di gestione del teatro è così declinato:

- Organizzazione e gestione di spettacoli teatrali che prevedano teatro di prosa, teatro civile, teatro della tradizione popolare, teatro ragazzi, teatro filodrammatico, eventi culturali e musicali, cinema ;
- Coinvolgimento nelle attività di realtà singole e associate presenti e operanti sul territorio;
- promozione della vita sociale e culturale della comunità.
- Conduzione Tecnica in occasione di spettacoli gestiti direttamente o in occasione degli utilizzi della Amministrazione Comunale e/o di terzi
- Apertura, accoglimento e chiusura del teatro
- Vendita e prevendita dei biglietti
- Pagamento delle utenze assegnate e della Siae in occasione dello sbigliettamento proprio
- Fornitura assistenza squadra antincendio durante l'esecuzione degli spettacoli gestiti direttamente o in occasione degli utilizzi della Amministrazione Comunale e/o di terzi
- Esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e mantenimento in efficienza della struttura
- Esecuzione di pulizie ordinarie e straordinarie del teatro e relative pertinenze
- Formazione del personale
- Promozione della attività attraverso mezzi di comunicazione efficaci
- Tutte le attività connesse

Il Concessionario si impegna ad adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli da parte di tutte le classi sociali, con particolare riguardo a quelle più disagiate.

Il concessionario potrà richiedere e ricevere contributi da Enti pubblici e privati. oltre che sponsorizzazioni di ogni tipo, al fine di aumentare la qualità del servizio erogato o contenerne i costi, secondo un costante coordinamento con l'Amministrazione Comunale.

La Concessione è affidata dietro corresponsione di un canone annuo del teatro determinato in sede di offerta e comunque di importo non superiore ad annui € 20.000,00 IVA inclusa.

La programmazione, lo svolgimento delle attività e la disciplina delle tariffe saranno sottoposti a monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione attraverso i propri servizi.

All'Amministrazione comunale sarà riservato l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di attività culturali e istituzionali, fino a un massimo di 30 gg l'anno .

## LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C--35/96, Commissione c.. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte con la sentenza n.272 del 2004 (Corte Cost., 325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa [COM(96)443]). Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Ciò posto, non essendo presenti all'interno della struttura comunale specifiche capacità artistico-professionali ed organizzative adeguate alla complessità della gestione del suddetto teatro, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in concessione del servizio in questione, non strumentale, in quanto è solo attraverso il ricorso al mercato che è possibile garantire totalmente e per tutta la durata contrattuale, sia le caratteristiche di accesso universalistico alla struttura, che la governante culturale delle iniziative proposte dall'affidatario, intervenendo, se del caso anche post affidamento, ogni qual volta fosse necessario.

Nello specifico, il concessionario verrà individuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La concessione avrà una durata di 2 anni dalla data di affidamento, con possibilità di proroga di un anno, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.